

## **Operativo il condono delle iscrizioni a ruolo sotto € 5000**

27/07/2021 -

Il MEF ha emanato un decreto con cui sono stabilite modalità e date dell'annullamento automatico dei debiti fino a € 5.000 previsto dal DL 41/2021, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Tale annullamento riguarda le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.

### **Premessa**

L'art. 4 DL 41/2021 ha sancito l'**annullamento** automatico dei **debiti** di importo residuo fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli **carichi** affidati agli agenti della **riscossione** dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

I soggetti interessati sono:

- le **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (**società** di capitali, di persone, ecc.) che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000.

La norma fa riferimento, sia per le persone fisiche, sia per gli altri soggetti, al **reddito imponibile**.

Si tratta quindi del coacervo di tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili.

Sono interessati anche i debiti già eventualmente presenti nei piani di pagamento della

“**Rottamazione-ter**” e del “**Saldo e stralcio**” di cui all'art. 3 DL 119/2018, all'art. 16-bis DL 34/2019 e all'art. 1 c. 184-198 L. 145/2018, ovviamente senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente già pagato al 23 marzo 2021

Da notare che la norma fa riferimento al **debito** che residua alla data di entrata in vigore del decreto legge e non all'importo originario.

Rientrano quindi nella **sanatoria** anche debiti che inizialmente superavano l'importo di € 5.000.

Vi è poi da considerare che il riferimento non è al totale della cartella ma alla singola partita di ruolo che è identificata dall'importo totale del provvedimento che costituisce il presupposto della cartella stessa.

Per espressa previsione del DL, il MEF con proprio decreto deve stabilire le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

### **La tempistica**

Il decreto del MEF appena approvato prevede che:

- entro il prossimo 20 agosto l'agente della riscossione trasmetta all'AE l'**elenco dei codici fiscali**, presenti nel proprio sistema informativo delle persone fisiche e dei soggetti diversi aventi uno o più debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

- entro il prossimo 30 settembre l'AE restituisca all'ente della riscossione il predetto elenco segnalando i soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche, risultano avere conseguito **redditi** imponibili **superiori** a € **30.000**;
- entro il 31 ottobre venga effettuato l'**annullamento** dei **debiti** a beneficio dei soggetti non segnalati dall'AE;
- entro il 30 novembre 2021 l'agente della riscossione trasmetta agli enti interessati l'elenco delle **quote annullate** su supporto magnetico, o in via telematica, in conformità alle specifiche. Si segnala infine che:
  - in ipotesi di **coobbligazione**, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati, cioè a dire è stato escluso per aver superato il limite di reddito imponibile previsto per l'accesso al beneficio;
  - la **sospensione** della **riscossione**, prevista per questi debiti dal DL 41/2021, cessa al 31 ottobre 2021.

### **I carichi esclusi**

Sono esclusi dal **condono**:

- debiti relativi alle **risorse proprie** tradizionali dell'**Unione Europea** e all'**IVA** riscossa all'**importazione**;
- debiti derivanti dal **recupero** degli **aiuti di Stato** considerati illegittimi dall'Unione Europea o da **condanne** pronunciate dalla Corte dei conti;
- **multe**, **ammende** e **sanzioni** pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

L'annullamento, inoltre, non opera per le somme riscosse dagli enti territoriali (comuni, regioni e province) con lo strumento dell'**ingiunzione fiscale**.